

**Impugnazione proposta il 7 dicembre 2017 da Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 settembre 2017, causa T-138/15, Aanbestedingskalender BV e altri / Commissione europea**

**(Causa C-687/17 P)**

(2018/C 094/08)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrenti:* Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV (rappresentanti: C. T. Dekker, L. Fiorilli, advocaten)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca

### **Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalle ricorrenti nella causa T-138/15 e, di conseguenza:
- annullare la decisione controversa, in tutto o in parte, e/o
- in subordine, annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti nella causa T-138/15 e rimettere la causa al Tribunale affinché esso giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

### **Motivi e principali argomenti**

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non ha valutato correttamente i fatti rilevanti e non ha fornito un'adeguata e coerente motivazione nel considerare e dichiarare che il motivo unico della ricorrente deve essere respinto e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza in quanto la Commissione ha correttamente concluso che le attività svolte da TenderNed non avevano carattere economico e la misura controversa nel caso di specie non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Le ricorrenti asseriscono che il carattere economico o non economico delle attività di TenderNed, segnatamente il suo modulo di domanda, non può essere ritenuto un aspetto di una sola attività e che il modulo di domanda di TenderNed dovrebbe essere considerato come avente carattere economico e separabile dalle prerogative dei pubblici poteri. Le ricorrenti asseriscono che il Tribunale non si è conformato alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al test che consente di stabilire se un'attività ha carattere economico o non economico.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) l'8 dicembre 2017 — Conti 11. Container Schifffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia» / Land Niedersachsen**

**(Causa C-689/17)**

(2018/C 094/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

### **Giudice del rinvio**

Landgericht München I

**Parti**

*Ricorrente:* Conti 11. Container Schiffs-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

*Resistente:* Land Niedersachsen

**Questione pregiudiziale**

Se i residui dovuti ad avaria sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico a bordo di una nave costituiscano «rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo)  
l'11 dicembre 2017 — Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda / Autoridade  
Tributária e Aduaneira**

**(Causa C-692/17)**

(2018/C 094/10)

*Lingua processuale:* il portoghese

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

*Ricorrente:* Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda

*Resistente:* Autoridade Tributária e Aduaneira

**Questione pregiudiziale**

Se la cessione, effettuata a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo IVA ad un terzo, della posizione processuale di cui è titolare nel contesto di un'azione esecutiva per il recupero di un credito riconosciuto giudizialmente, risultante dall'inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare, maggiorato di IVA, al tasso in vigore alla data di effettuazione del pagamento, e di interessi moratori maturati e maturandi fino al pagamento integrale, rientra nella nozione di «concessione», «negoziazione» o «gestione di crediti» ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva IVA <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas  
(Lituania) il 18 dicembre 2017 — «Achema» AB, «Orlen Lietuva» AB, «Lifosa» AB / Valstybinė kainų ir  
energetikos kontrolės komisija (VKEKK)**

**(Causa C-706/17)**

(2018/C 094/11)

*Lingua processuale:* il lituano

**Giudice del rinvio**

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas